(N. 394)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore BOGGIANO PICO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 1954

Collocamento a riposo degli insegnanti elementari.

ONOREVOLI SENATORI. — A norma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, « gli insegnanti, i quali abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di servizio ed il sessantacinquesimo anno di età, cessano di far parte del personale di ruolo e sono ammessi a liquidare quanto loro compete a norma delle disposizioni vigenti ».

Tale norma non venne peraltro, per quel che risulta, rigorosamente applicata e, anche in base ad istruzioni ministeriali, si andò formando una prassi, per effetto della quale il collocamento a riposo degli insegnanti medesimi veniva disposto colla fine dell'anno scolastico. Nè sembra necessario insistere per illustrare le più che ovvie ragioni d'ordine didattico che consigliano, anzi impongono, una tale soluzione, evitando che a metà anno e senza una ragione di necessità gli alunni abbiano ad essere privati di un insegnante, alla cui scuola si sono magari formati per cinque anni, per trovarsi esposti ad un cambiamento di metodo, e quindi ad un disorientamento deleterio, quali inevitabilmente conseguono ad ogni cambiamento di insegnante.

Senonchè una recente circolare 23 dicembre 1953 del Ministero della pubblica istruzione, pare a seguito di rilievi fatti dagli organi di controllo, richiamò i Provveditori alla più rigorosa osservanza della disposizione di legge surrichiamata, sicchè in applicazione della circolare stessa, si procedette e si continua a procedere, a metà anno scolastico, al collocamento a riposo di insegnanti, con non lieve turbamento degli ambienti scolastici ove ciò si verifica, e con giustificato malcontento delle famiglie degli alunni.

Ad ovviare tale inconveniente, si è predisposto l'allegato disegno di legge, che si raccomanda alla benevola attenzione degli onorevoli colleghi, non senza esprimere il voto che, nelle more della sua approvazione, voglia il Ministero della pubblica istruzione revocare la sua circolare 23 dicembre u.s. e dare istruzioni ai dipendenti Provveditorati, perchè si soprassieda ai collocamenti a riposo fino alla fine dell'anno scolastico.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

Il collocamento a riposo degli insegnanti, i quali vengano a trovarsi nelle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, viene disposto con decorrenza dal 30 settembre successivo alla data in cui si maturano le condizioni suddette.